



COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 18 del 10-03-2025

OGGETTO	LEGGE N. 207/2024. CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO PER LE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PRESENTATE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1, 2, 3 E 14 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 91, O DEGLI ARTICOLI 1, 2, 7, 10, 11 E 12 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1912, N. 555, PER CIASCUN RICHIEDENTE MAGGIORENNE, NONCHÉ PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO
---------	--

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **dieci** del mese di **marzo**, nell'aula delle adunanze, dietro invito del Sindaco si è convocata la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		Presenti/Assenti
Zatton Rossella	Sindaco	Presente
Burò Silvia	Vicesindaco	Presente
Albera Francesco	Assessore	Presente
Ugone Alessandro	Assessore	Presente
Righetto Elvio	Assessore	Assente
Scapin Roberto	Assessore	Presente

5	1
---	---

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Floriani Cristina., Segretario Comunale.

La Dott.ssa Zatton Rossella nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO	LEGGE N. 207/2024. CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO PER LE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PRESENTATE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1, 2, 3 E 14 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 91, O DEGLI ARTICOLI 1, 2, 7, 10, 11 E 12 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1912, N. 555, PER CIASCUN RICHIEDENTE MAGGIORENNE, NONCHÉ PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO
---------	--

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Serie Generale n. 305 del 31/12/2024, in vigore dal 1 gennaio 2025 e in particolare l’art. 1, commi da 636 a 638 che disciplinano il contributo amministrativo per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per ciascun richiedente maggiorenne, nonché per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente;

PRESO ATTO di quanto indicato nel Dossier 23 dicembre 2024, Legge di Bilancio 2025, A.S. n. 1330, Volume II, relativamente all’articolo 1, commi 636-641 *“Riscossione di contributi per il riconoscimento della cittadinanza e per certificati o estratti di stato civile”*, pag. 327 e segg., vale a dire:

- *“ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 91/1992, è cittadino per nascita: il figlio di padre o di madre cittadini; chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, oppure se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza;*
 - *l’articolo 2 prevede che, allorquando il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione siano intervenuti durante la minore età del figlio, costui acquisti la cittadinanza italiana. Qualora invece tali fatti si siano verificati dopo il compimento della maggiore età del figlio, quest’ultimo può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione. Tali previsioni si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti;*
 - *l’articolo 3 disciplina l’acquisto della cittadinanza da parte dell’adottato. In particolare, il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza, anche se adottato prima della data di entrata in vigore della legge n. 91/1992 sulla cittadinanza. Qualora l’adozione sia revocata per fatto dell’adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti. Negli altri casi di revoca l’adottato conserva la cittadinanza italiana. Qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell’adottato, lo stesso, se in possesso di altra*

cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa;

- *per effetto dell'articolo 14, i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza;*
- *con riferimento alle disposizioni degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge n. 555/1912, esse fanno riferimento alla disciplina non più in vigore, ma applicabile ai fatti che si sono verificati durante la vigenza di tali norme."*

VISTI gli artt. 106 (Estratti per riassunto) e 107 (Estratti per copia integrale) del d.P.R. 03-11-2000 n. 396, recante il Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

DATO ATTO che negli anni i procedimenti legati al riconoscimento della cittadinanza italiana e le attività ad essi collegate (*in primis* la ricerca e il conseguente rilascio di certificazioni di stato civile relative a eventi pregressi, anche molto lontani nel tempo, nonché la trascrizione degli atti nei registri di Stato civile) hanno assunto dimensioni notevoli, impegnando in misura crescente l'Ufficio di Stato Civile del Comune in attività che risultano sostanzialmente gratuite per i richiedenti, nella quasi totalità dei casi non residenti nel Comune, ma che producono costi diretti e indiretti per l'Ente, in ragione della mole di lavoro connessa.

RITENUTO conseguentemente di assoggettare:

- a) le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate al Comune ai sensi degli artt. 1, 2, 3 e 14 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli artt. 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo pari a euro 600,00 (seicento/00) per ciascun richiedente maggiorenne;
- b) le richieste di certificati o di estratti di atti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo pari a Euro 300,00 (trecento/00) per ciascun atto.

PRECISATO che le richieste di certificati o di estratti di atti di stato civile dovranno sempre indicare i dati anagrafici e gli elementi necessari ad identificare univocamente il soggetto oggetto di certificazione.

STABILITO pertanto che:

- a) i contributi in questione dovranno essere versati all'Ente a cura dell'interessato e il relativo versamento dovrà essere comprovato dall'interessato stesso contestualmente alla presentazione dell'istanza, con allegazione alla medesima della ricevuta/attestazione dell'eseguito pagamento, a pena di improcedibilità dell'istanza;
- b) non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;
- c) il contributo non comprende eventuali spese di spedizione delle certificazioni che rimangono a carico del richiedente e non comportano ulteriori entrate o spese a carico del Comune.

RICHIAMATO l'art. 48 del d.lgs. n. 267/2000 in merito alla competenza della Giunta comunale;

CONSIDERATO che:

- il Ministero dell'Interno, con proprio decreto del 24.12.2024, ha disposto la proroga al 28 febbraio 2025 del termine di approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali;
- la facoltà per gli Enti di istituire la contribuzione in argomento è intervenuta con l'approvazione della Legge di Bilancio 2025 (di cui meglio sopra)
- tale deliberazione non avrebbe potuto costituire allegato al bilancio ai sensi dell'articolo 172 del T.u.el., in quanto già approvato in data antecedente nei termini di legge.

RITENUTO opportuno far decorrere l'applicazione del contributo di cui al predetto art. 1, commi 636 e 637, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, alle domande e alle richieste pervenute in comune successivamente alla data di adozione della presente deliberazione.

RICHIAMATI l'art. 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 della L. 213/2012;

CON VOTAZIONE favorevole ed unanime espressa nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di istituire il contributo amministrativo per le domande e le richieste ai sensi dell'art. 1, commi 636 e 637, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come da seguente tabella:

Tipologia Importo del contributo	Importo
Domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555: per ciascun richiedente maggiorenne.	€ 600,00
Domande/richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente: per ciascun atto.	€ 300,00

3. di stabilire che:

- i contributi in questione dovranno essere versati all'Ente a cura dell'interessato e il relativo versamento dovrà essere comprovato dall'interessato stesso contestualmente alla presentazione dell'istanza, con allegazione alla medesima della ricevuta/attestazione dell'eseguito pagamento, a pena di improcedibilità dell'istanza;
- non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;

- il contributo non comprende eventuali spese di spedizione delle certificazioni che rimangono a carico del richiedente e non comportano ulteriori entrate o spese a carico del Comune.

4. Di far decorrere applicazione del contributo di cui al predetto art. 1, commi 636 e 637, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, alle domande e alle richieste pervenute in comune successivamente alla data di adozione della presente deliberazione.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 22 del 05-03-2025 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	LEGGE N. 207/2024. CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO PER LE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PRESENTATE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1, 2, 3 E 14 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 91, O DEGLI ARTICOLI 1, 2, 7, 10, 11 E 12 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1912, N. 555, PER CIASCUN RICHIEDENTE MAGGIORENNE, NONCHÉ PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
Dott.ssa Zatton Rossella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Floriani Cristina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA

PROVINCIA DI VICENZA

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: LEGGE N. 207/2024. CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO PER LE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PRESENTATE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1, 2, 3 E 14 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 91, O DEGLI ARTICOLI 1, 2, 7, 10, 11 E 12 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1912, N. 555, PER CIASCUN RICHIEDENTE MAGGIORENNE, NONCHÉ PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO

Regolarità tecnica

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 10-03-2025

Il Responsabile del servizio
Fossà Cecilia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA

PROVINCIA DI VICENZA

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: LEGGE N. 207/2024. CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO PER LE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PRESENTATE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1, 2, 3 E 14 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 91, O DEGLI ARTICOLI 1, 2, 7, 10, 11 E 12 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1912, N. 555, PER CIASCUN RICHIEDENTE MAGGIORENNE, NONCHÉ PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 10-03-2025

Il Responsabile del servizio
Cucchiara Alessia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA

PROVINCIA DI VICENZA

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 18 del 10-03-2025

Oggetto: LEGGE N. 207/2024. CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO PER LE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PRESENTATE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1, 2, 3 E 14 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 91, O DEGLI ARTICOLI 1, 2, 7, 10, 11 E 12 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1912, N. 555, PER CIASCUN RICHIEDENTE MAGGIORENNE, NONCHÉ PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA in data 30-03-2025 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Comune di Altavilla Vicentina li 31-
03-2025

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.)